eminente di *princeps*, di cui nelle *Res gestae* quasi ad ogni linea giustamente si vanta.

5. Considerazioni conclusive.

1. A conclusione di questa indagine, si può confermare, anzi tutto, che il *principatus* non è stato solo una realtà politica, ma è stato indubbiamente una realtà giuridico-costituzionale a sé stante e, in certa misura, abbastanza ben identificabile. Ma, come è da escludere « *ictu oculi* » che il principato poco o nulla abbia modificato dell'assetto strutturale della *libera respublica*, inserendosi in essa come mero fatto politico, come concretizzazione dell'ideale ciceroniano del *princeps*, cosí è anche da contestare che il principato abbia spazzato via d'un colpo la sostanza della costituzione repubblicana ed abbia dato vita, riallacciandosi addirittura al vero o presunto programma costituzionale di Giulio Cesare, all'assolutismo monarchico.

La seconda tesi, sostenuta in moduli e con argomenti diversi da numerosissimi autori, si conferma non meno estremista ed improbabile della prima, proclamata con la sua caratteristica e deformante « *vis polemica* » sopra tutto da G. Ferrero, in *Grandezza e decadenza di Roma* (pref. e *passim*), nel 1904.

Per intendere nella sua verità giuridico-costituzionale il *principatus*, occorre piuttosto evitare di farsi sedurre da due prospettive superficiali alle quali allettano le fonti romane di cui disponiamo: da un lato, la raffigurazione egocentrica ed autocratica che, a torto o a ragione, falsamente o non, si conferisce dalla maggior parte di esse a molti *principes*, a cominciare da Augusto; dall'altro, il riversamento di tutti gli aspetti caratterizzanti del principato, fondati o non fondati che siano, che si opera da quelle fonti, e in particolare da Dione Cassio, entro l'archetipo augusteo.

In realtà, il *principatus* non si costituí in un solo giorno (o nei pur molti anni del momento augusteo), non ebbe assetto sempre identico e inalterato, e nemmeno cedette il passo da un momento all'altro all'assolutismo dioclezianeo-costantiniano. La sua è la storia di un regime di governo « repubblicano », inserito cioè nell'assetto statale della *respublica* tradizionale, che progressivamente usurò quell'assetto fino a rendersene del tutto autonomo ed a fare di se stesso, nel corso del terzo secolo post-severiano, uno stato. Fenomeno, questo, tutt'altro che ignoto all'esperienza giuridica: fenomeno che esperienza insegna essere assai

difficilmente evitabile quando una democrazia (inteso il concetto nella sua accezione giuridica) cade nell'errore fatale di voler superare le sue discordie interne ed i suoi molti triboli operativi affidando e concentrando troppo (e troppo poco controllabile) potere di governo in un ufficio supremo o in una « élite » tendente a chiudersi, quanto meno per le sue doti di alta specializzazione, in se stessa.

Come ho già cercato di dimostrare in altre sedi, la storia del *principatus*, da Augusto a Diocleziano, è la puntuale conferma del lento ma inesorabile declino, per queste vie, di una democrazia antica (non meno democrazia, sebbene in forme proprie, della celebrata democrazia ateniese), che ebbe le sue origini nel compromesso licinio-sestio del 367 a.C.

2. Lasciando deliberatamente da parte il periodo tormentoso della crisi post-severiana, di *principatus* se ne possono, a ben guardare, distinguere in progressione due « tipi »: quello che abbiamo chiamato, tanto per dargli un nome, il principato « augusteo »; e quello che abbiamo chiamato, sempre per dargli un nome, il principato « adrianeo ».

Rispetto ai due tipi ora detti, ed in particolare rispetto al primo, di cui è stato peraltro la diretta matrice, l'« archetipo augusteo », si dica pure il « principato di Augusto », è un « unicum », perché la sua storia è quella di una formazione non ancora stabilizzata (« istituzionalizzata ») delle potestà del *princeps* e su di essa incombe il dato strettamente personale, irripetibile, dell'*auctoritas* di Augusto.

I destini del principato, inteso come istituzione giuridica, si giocarono alla morte di Augusto. Privato dei nipoti Lucio e Caio Cesare, morto il fedelissimo Agrippa, oppresso da grossi scandali familiari, umiliato dalla rotta di Teutoburgo, Augusto si rassegnò a fare dell'opaco Tiberio, richiamato nel 2 d.C. dall'esilio di Rodi, il proprio « alter ego »: un « alter ego » che assolutamente non reggeva al paragone con lui, pur nella sua accentuata decadenza di uomo. Ma, come registrerà con amarezza Tacito (*ann.* 1.7.1), fu la repubblica stessa a voler servilmente che, nella persona cosí poco prestigiosa del figlio di Livia, il principato non chiudesse la sua storia e, al contrario, si istituzionalizzasse: *At Romae ruere in servitium consules, patres, eques.*

Il principato « augusteo » ebbe dunque inizio, se vogliamo fissare una qualche data di riferimento, nel 14 d.C., con l'acclamazione di Tiberio a nuovo Augusto.

3. Quanto alle connotazioni tipiche dei due successivi principati, eccole ricordate in breve.

(*a*) Caratteristica del principato « augusteo » fu che tutti i poteri del *princeps* vennero considerati dipendenti da un esplicito e specifico

conferimento da parte delle assemblee popolari e inseriti entro un meccanismo repubblicano tuttora in qualche modo operante. Non solo mancò del tutto, in questa come nella fase successiva, la configurazione della ereditarietà del titolo di *princeps*, ma mancò altresí la concezione che una qualunque rilevanza giuridica (produttiva di quella che i giuristi chiamano una « aspettativa giuridica ») avesse o potesse avere, ai fini dell'elezione del *princeps*, la designazione del predecessore. Il *princeps*, insomma, non fu considerato un predestinato (dagli dei, dalla nascita o dal predecessore) alla direzione della cosa pubblica, ma fu ritenuto un cittadino liberamente portato dalle assemblee popolari all'altissima carica.

Quali fossero i poteri del *princeps* lo abbiamo detto a suo tempo. Qui è da sottolineare: a) che probabilmente fino a Traiano tutti i poteri del *princeps*, ivi compreso il cosí detto *imperium proconsulare maius et infinitum*, furono a lui attribuiti mediante regolari votazioni assembleari; b) che i limiti posti (a partire da Tiberio) alle attribuzioni elettorali delle assemblee popolari in ordine alle magistrature non ebbero nulla a che vedere con le votazioni assembleari relative all'investitura del *princeps*, perché il conferimento dei poteri al *princeps* avvenne mediante *leges publicae*, come dimostra la *lex de imperio Vespasiani* del 69 d. C. (CIL. 6 n. 930; cfr. *FIRA*. 1^2 n. 15); c) che, pur essendosi i *principes* assai preoccupati, a cominciare dallo stesso Augusto, della loro successione, e pur avendo essi a questo fine fatto ricorso a svariati accorgimenti (quali la chiamata del successore desiderato a proprio *coadiutor* o l'*adoptio* del medesimo), tuttavia nessuna qualifica giuridica « ad hoc », cioè come successore « in pectore », fu mai riconosciuta alle persone di cui il *princeps* in carica desiderasse la successione. È fuor di dubbio che, a livello politico, le votazioni assembleari erano decisamente influenzate dal *senatus* (e lo conferma ancora una volta il documento della *lex de imperio Vespasiani*) ed è altrettanto fuor di dubbio che, sempre a livello politico, gli orientamenti del *senatus* erano dettati da considerazioni varie, le quali andavano dai calcoli della convenienza ai fremiti della paura: ma quel che conta, ai nostri fini ricostruttivi, è il dato giuridico-costituzionale, il quale dimostra che la vecchia sovrastruttura repubblicana non era stata certamente abolita.

A conferma della persistenza non solo formale della sovrastruttura repubblicana nel principato augusteo, gioca anche il fatto che i vecchi organismi repubblicani ebbero ancora, sino a Traiano, una limitata, ma effettiva partecipazione, in concorrenza col *princeps*, al governo della cosa pubblica. Basta guardare, per tacer d'altro, alle non poche *leges publicae* dell'epoca, ai numerosi *senatusconsulta* normativi, alla non del

tutto spenta attività del *praetor urbanus* ed all'attività di supporto tuttora esercitata (compatibilmente con le lusinghe ed i condizionamenti implicati dal *ius publice respondendi*) dalla *iurisprudentia*. Il *princeps*, dunque, sottrasse all'iniziativa degli organismi repubblicani soltanto le faccende che piú direttamente riguardassero gli interessi politico-militari della *respublica* (quindi l'amministrazione dell'*imperium Romanum*), mentre per ogni altra materia si limitò ad esigere che le iniziative degli organismi repubblicani non fossero in contrasto con i suoi programmi e le sue direttive generali.

(*b*) Caratteristica del principato « adrianeo » fu di riportarsi alla realtà di una *respublica* che andava divenendo meno importante a confronto col vasto, ricco e autonomamente organizzato *imperium Romanum*, quindi sempre meno condizionante nei riguardi del *princeps*. Fu principalmente per ciò che, a cominciare da Adriano, il *senatus* perse quota politica, si isterilí quasi completamente ogni vitalità dei vecchi organismi repubblicani, prese progressiva consistenza il principio che i poteri del *princeps* fossero, in certo senso, già destinati alla sua persona in virtú della designazione operata dal predecessore e/o del sostegno assicuratogli dagli eserciti. Sta in fatto, peraltro, ed è di grande importanza ai fini della identificazione giuridica, che la validità costituzionale dei poteri del *princeps* dipese tuttora, se non da un'attribuzione da parte delle assemblee popolari, quanto meno da un riconoscimento « costitutivo » da parte del *senatus*.

A sostegno di questa caratterizzazione basterà ricordare: a) che, quasi certamente, a partir da Adriano (se non anche alquanto prima) i *comitia centuriata* non furono piú convocati per il conferimento dell'*imperium proconsulare maius et infinitum* al *princeps*, al quale l'*imperium* fu riconosciuto (con efficacia però formalmente attributiva) direttamente dal *senatus*; b) che, pur se i *concilia plebis tributa* continuarono effettivamente a riunirsi per il conferimento al *princeps* della *tribunicia potestas* (il che è presumibile, ma certo non è), la *lex de tribunicia potestate* passò ad essere un *posterius* (e quindi forse, in qualche caso, un implicito) del *senatusconsultum de imperio*; c) che Adriano introdusse l'uso di attribuire al successore « in pectore » la qualifica ufficiale di *Caesar*, rendendo giuridicamente rilevante (anche se non vincolante) la sua situazione di designato (salva conferma degli organismi repubblicani) alla successione; d) che il *princeps* fu indubbiamente considerato, all'esterno della *respublica*, e cioè nei confronti dell'*imperium Romanum*, particolarmente in alcune province, in certo qual modo sovrano per inve-

stitura o addirittura per essenza divina, dell'*imperium Romanum* stesso indipendentemente dalla sua designazione a *princeps rei publicae*.

La volontà del *senatus populusque Romanus* rimase ancora, in questa fase, l'elemento giuridicamente decisivo, ma è evidente che ne scadde di molto l'efficacia, con la conseguenza di un'ulteriore accentuazione del carattere di autoritarismo del principato.

4. Falsa si rivela, pertanto, l'impostazione del dilemma in cui si risolve, come ho segnalato all'inizio di queste pagine (n. 1 *sub* 2), il dibattutissimo problema della « natura giuridica » del *principatus*. Falsa sul piano storico, perché il *principatus* non si è concentrato nei secoli in un unico tipo, e tanto meno può essere fatto coincidere « in toto » con l'archetipo augusteo. Falsa sul piano giuridico, perché la *respublica*, in quanto forma di « stato », e il *principatus*, in quanto forma di « governo » dello stato, non sono categorie che si escludano necessariamente a vicenda.

Ad ogni modo, dato che le discussioni sulla natura giuridica del *principatus* si son fatte e si continuano a fare nei termini dell'indicato dilemma, vale la pena di intervenire nelle stesse, con qualche cenno di chiarimento informato alle conclusioni raggiunte in questo articolo. Rinviando, per la precisazione delle svariate teorie, alle indicazioni bibliografiche contenute nella piú recente monografia sulla materia, che è quella di F. Fabbrini (*L'impero di Augusto come ordinamento sovrannazionale* [1975] 37 ss. e *passim*), possiamo individuare, approssimativamente, i seguenti orientamenti di massima: *a*) il principato, a partire da Augusto, come monarchia assolutistica sovrappostasi alla languente *respublica*; *b*) il principato, a partire da Augusto, come istituzione monarchica inseritasi nella *respublica* in concorrenza col potere repubblicano tradizionale; *c*) il principato come protettorato o patronato esercitato dal *princeps* sulla *respublica*; *d*) il principato come ordinamento superstatale, armonizzante la *respublica* e l'*imperium Romanum*; *e*) il principato, sopra tutto con Augusto, come ibrido di libertà repubblicana e di assolutismo monarchico, il quale ultimo finí per prevalere; *f*) il principato come *respublica* riformata dall'inserimento del *princeps* come organo di supporto del suo governo tradizionale.

L'ultimo tra gli orientamenti sopra indicati è quello al quale, con le precisazioni fatte dinanzi, sono maggiormente incline ad avvicinarmi. Prima di chiudere queste pagine non sarà male, peraltro, dedicare qualche cenno critico agli altri orientamenti.

5. La concezione tuttora piú diffusa, come si è piú volte detto, è che con Augusto (a partire dal 31 a.C., oppure dal 27 a.C. o almeno dal

23 a.C.) sia finita (nei fatti, se non nelle forme) la libera repubblica e sia stata instaurata una monarchia assoluta: una monarchia non apertamente dichiarata come quella dioclezianeo-costantiniana, nondimeno una monarchia in cui tutti i supremi poteri e le piú vistose dignità si sommarono nel *princeps*, mentre gli organismi repubblicani furono ridotti a poco piú di una parvenza di quel che erano stati in passato.

A parte gli storici « generali » (tra i quali citerò, come piú recenti, il Domaszewski, il Pöhlmann, il Dessau, il De Sanctis, il Syme, il Wickert), possono essere significativamente citati, come sostenitori di questa concezione, taluni storici del diritto romano (tra cui il Padelletti, il Betti, il Wolff, il von Premerstein, il De Francisci, il Kunkel), che si distinguono, peraltro, per un certo imbarazzo a mettere sullo stesso piano di « costituzionalità » il principato di Augusto e quello di Diocleziano, sí che, in ordine al primo (e a quello dei successori immediati di Augusto), tendono in vari modi a sfumare le tinte ed a parlare di monarchia attenuata, limitata, mascherata e cosí via di seguito. Sia come sia, direi che sono stati proprio questi storici del diritto romano a mettere a nudo la intrinseca debolezza giuridica della concezione di una riforma in senso assolutistico dello stato romano, attuata da Augusto nel periodo 31-23 a.C. E mi riferisco particolarmente alle argomentazioni del De Francisci (e prima ancora del Premerstein), le quali sono tanto sottili da rasentare l'inconsistenza.

Anzi tutto è da ricordare che taluni fra gli elementi, su cui da alcuni giuristi si fonda la tesi monarchica, non trovano conferma affidante nella realtà dei fatti: tale, principalmente, la improbabile *cura et tutela rei publicae universae*, che senato e comizi avrebbero attribuito nel 27 a. C. ad Augusto (*retro* n. 5). Altri elementi e sopra tutto la *coniuratio Italiae et provinciarum* del 32 a.C. (che almeno dal De Francisci viene presentata come fondamento costituzionale dei poteri di Ottaviano tra il 31 e il 27 a.C. e come base perenne del suo predominio nello stato), sono stati d'altronde palesemente sopravvalutati, oppure non sono seriamente valutabili, per il loro carattere esclusivamente politico, al fine della risoluzione del problema. A favore della tesi monarchica militano dunque, a tutto stringere il problema, l'*auctoritas Augusti*, gli onori eccezionali resi in vita e in morte al *princeps*, nonché, infine, i due sommi poteri concessi ad Augusto nel 23 a.C.: la *tribunicia potestas* e il cosí detto *imperium proconsulare maius et infinitum*. Senonché, a parte i dubbi sollevati a suo tempo circa il conferimento ad Augusto dell'*imperium proconsulare* (*retro* n. 4 *sub* 6), e decisivo per il rigetto della tesi monarchica il fatto che la repubblica non si spogliò a titolo definitivo

delle funzioni connesse a due sommi poteri, ma li rimise ogni volta, ad ogni nuovo *princeps*, per propria libera (giuridicamente libera) determinazione: il che del pari avvenne per ogni altro potere e per tutti gli altri onori e dignità dei *principes*. Solo l'*auctoritas* di Augusto (e, mettiamo pure, di qualche suo successore particolarmente eminente) fu qualcosa di veramente proprio ed « originario » (qualcosa di non « ricevuto » dagli organismi repubblicani) del personaggio: ma fare dell'*auctoritas* personale la radice giuridica di una posizione sovrana del *princeps* sarebbe veramente un non senso.

Se Augusto, pago della *coniuratio Italiae et provinciarum* del 32 a.C., avesse continuato per tutto il corso della sua vita ad esercitare le potestà di cui godette dal 31 al 27 a.C., noi potremmo parlare di una fondazione « rivoluzionaria » di una monarchia, quanto meno di una sua personale monarchia, in Roma. Ma proprio perché Augusto, rinunciando a quella sua posizione extracostituzionale, si preoccupò, nel 27 e nel 23 a.C., di farsi attribuire poteri, straordinari quanto si vuole, sempre e soltanto dagli organi costituzionali della repubblica, dobbiamo concludere che il suo principato monarchia non fu. Ed è appena il caso di aggiungere che la nostra conclusione antimonarchica, valevole quanto meno sino a tutta la dinastia dei Severi, coinvolge anche le immagini, giuridicamente prive di rilevanza (anche se politicamente molto significative), della monarchia embrionale, della monarchia travestita e della monarchia temperata.

6. Per superare le troppe e invincibili obiezioni cui va incontro nel suo radicalismo la teoria della riforma monarchica, T. Mommsen ha formulato l'ormai famosa tesi della « diarchia », accolta e difesa anche da altri eminenti storici del diritto e della società romana (Karlowa, Willems, Girard, Kübler, Huvelin, Frank, von Mayr, Ferrabino). Il potere sul mondo romano sarebbe stato dunque spartito tra *senatus* e *princeps*, i quali avrebbero operato e cooperato in una approssimativa distinzione delle rispettive sfere di competenza, raggiungendo, nelle ipotesi di conflitto, soluzioni, generalmente transattive, intese ad assicurare non tanto il bene della *pax Romana*, quanto un certo equilibrio tra i loro interessi consolidati. Fu dal progressivo indebolimento del *senatus* e dal progressivo rafforzamento del *princeps* che derivò la fine dell'equilibrio delle forze, quindi la formazione del dominato.

Indubbiamente la tesi del Mommsen coglie con acutezza la realtà politica dei tempi di Augusto e dei suoi piú immediati successori ed esprime con altrettanta acutezza il lento degrado successivo del ceto senatorio nei confronti degli ambienti facenti capo (e aventi interesse

a far capo) al *princeps*. Di piú: essa prende fedelmente atto di quel dualismo legislativo, giudiziario, amministrativo di organismi tradizionalmente repubblicani e di uffici dipendenti dal *princeps* che indubbiamente caratterizzò, anche dal punto di vista delle forme giuridiche (l'*ordo* e l'*extra ordinem*), tutto il periodo da Augusto ai Severi e finanche a Diocleziano. Tuttavia non è lecito inferire dalla marcata divisione delle attribuzioni di governo, nei tempi di Augusto e del principato « augusteo », la « diarchia », vale a dire l'esistenza in quei tempi di due poteri « sovrani » concorrenti. La « divisione dei poteri », divenuta caratteristica degli stati moderni, non contrasta con l'unità dell'ordinamento statale.

Quali furono le fonti costituzionali del potere del *princeps*? Se è vero (e come il Mommsen ed i suoi seguaci non negano affatto), che alla radice dei pur vastissimi e ben poco controllabili poteri del *princeps* vi furono il *senatus populusque Romanus* con i loro provvedimenti di investitura, è evidente che il dualismo, la diarchia, giuridicamente non ha senso. È evidente cioè che il *princeps*, pur con le sue vastissime autonomie operative, si inquadrava sempre all'interno dell'ordinamento repubblicano.

7. Le stesse obiezioni valgono, forse anche a maggior ragione, per alcuni autori che hanno francamente riconosciuto la sopravvivenza della *respublica* come ente sovrano anche dopo il 31 o il 27 o il 23 a.C., ma si sono sforzati in modi vari di sostenere che anche il principato (e in particolare, al solito, il principato di Augusto) fu, parallelamente e del pari, un altro centro di potere sovrano connesso alla *respublica* e ad essa sopraordinato.

Questo indirizzo ricostruttivo è stato tradotto da V. Arangio-Ruiz nella formula del protettorato: il *princeps* come alto « protettore » della *respublica* tradizionale, in analogia con alcuni (peraltro discutibilissimi) schemi politico-giuridici ellenistici. La teoria ha riscosso adesioni (Pugliese-Carratelli, Dell'Oro ed altri), ma già da tempo io ho opposto che, anche a voler prescindere da un troppo stretto richiamo alle teorie della moderna scienza del diritto internazionale, un « protettore » (il *princeps*) che riceva investitura e alimento di validità dallo stesso stato « protetto » (la *respublica*) costituisce una « contradictio in adiecto ».

In realtà il *princeps*-protettore dell'Arangio-Ruiz non è un protettore, un sovrano, ma è un funzionario supremo cui la *respublica* affida (e può eventualmente anche sottrarre) i suoi vasti o vastissimi poteri. La sua caratteristica inalienabile, ricordiamolo, è di essere anzi tutto e sopra tutto *civis Romanus*.

P. Frezza, raccogliendo la proposta dell'Arangio-Ruiz, ha cercato di trasfonderla in termini piú precisi e piú « romani », sulla base di indizi specifici che si desumerebbero dalla storia stessa del principato di Augusto ed anche dei suoi successori. Protettorato no, egli ha detto, ma piuttosto « patronato » del *princeps* e della sua organizzazione sul *senatus populusque Romanus* e su tutto l'*imperium Romanum*, in virtú di un affidamento di tipo clientelare del mondo romano a lui. La *coniuratio Italiae et provinciarum*, sèguita il Frezza, avrebbe avuto importanti strascichi e incrementi anche dopo il 27 a.C., dando luogo appunto alla concezione del *princeps* come alto patrono (e in questo senso come protettore) della *respublica* e dell'*imperium*: lo confermerebbero i *vota* (*pro valetudine, pro incolumitate, pro felicitate* e via dicendo) formulati pubblicamente per l'imperatore, il titolo di *pater patriae* riconosciuto nel 2 a.C. ad Augusto e sopra tutto, sorvolando sul resto, la nuova concezione del *crimen maiestatis* (a danno del *princeps* e dei suoi familiari) come violazione di un giuramento di fedeltà.

Ora nessuno può negare che, al fondo di questa ricostruzione, vi è qualcosa di vero: vi è cioè l'attendibilità dell'affidamento al *princeps* ed alla sua *auctoritas* delle cure supreme della repubblica, la quale si comporta pertanto, nei riguardi del *princeps*, a guisa di *cliens*. Ma i casi son due: o si ammette che questo affidamento fu pieno e totale, e allora bisogna concludere che la *respublica* si svestí della propria sovranità riconoscendo la sovranità del *princeps* (tesi che abbiamo peraltro già visto poco fa quanto sia poco sostenibile), oppure si ritiene, come fa giustamente il Frezza, che la *respublica* non perse, tutto sommato, la propria sovranità, e allora bisgna dire che i poteri del *princeps-patronus*, per vasti che poterono essere, furono tuttavia poteri « derivati », quindi non ebbero quel carattere di « originarietà » che è tipico, per comune riconoscimento, dei poteri sovrani.

8. Il tentativo piú recente, quello di F. Fabbrini, è generoso, è svolto con grande spiegamento di energie argomentative, è tutt'altro che carente di acute osservazioni, ma costituisce, se non erro, la prova migliore di come sia possibile, in una ricostruzione del periodo da Augusto ai Severi, salvare la sovranità della *respublica* e difendere, tuttavia, il carattere sovrano del *princeps* e della relativa organizzazione di governo.

Il *principatus* fu sin dai tempi di Augusto, nella concezione del Fabbrini, « un'istituzione sovrannazionale, universale e pluralistica », intesa al coordinamento dei molti stati sovrani e distinti tra loro (a cominciare dalla *respublica Romanorum*) che fecero parte del mondo romano: non uno « stato federale » (né, aggiungo io, una « confederazione di stati »), cioè

un ordinamento « interno », ma un ordinamento « internazionale », nel quale coesistono, in perfetta indipendenza garantita dall'alta tutela dell'imperatore, i varî stati: e fra questi lo « stato romano ». L'analogia con la moderna « organizzazione delle nazioni unite » (ONU) è evidente e, del resto, dichiarata.

Senonché (a prescindere dal fatto che l'ONU ha una personalità internazionale, ma manca di una sovranità concorrente con quella degli stati-membri), questa teoria è storicamente e giuridicamente improbabile. Da un lato essa esaspera oltre ogni limite di verosimiglianza l'indipendenza delle comunità facenti parte dell'*imperium Romanorum* (e il relativo *suis legibus uti*), dall'altro essa trascura due punti essenziali: in primo luogo, che la designazione del *princeps* non venne mai fatta dall'insieme dei pretesi stati-membri dell'*imperium Romanorum*, ma venne fatta sempre dal *senatus populusque Romanus*; secondariamente, che l'unificazione progressiva di *respublica* e *imperium* in un unico contesto, che fu poi il *dominatus*, non avvenne in nome del preteso carattere internazionale dell'ordinamento facente capo al *princeps*, ma avvenne, come ben sappiamo, in nome ed al segno dell'estensione a tutti della *civitas Romana*, culminata nella *constitutio Antoniniana* del 212. Il *princeps* fu sempre, insomma, sino alla fine della dinastia severiana, promanazione del solo *senatus populusque Romanus* e svolse la sua azione unificante di tutto il sistema come esponente e solo come esponente della *respublica*.

9. L'inanità degli sforzi intesi ad una soddisfacente soluzione del problema ha indotto parecchi studiosi a chiedersi se il principato non sia da definire, sotto l'aspetto giuridico-costituzionale, un « ibrido » di elementi monarchici e di elementi repubblicani: un ibrido all'interno del quale si può solo ravvisare un lento prevalere nei secoli degli elementi monarchici su quelli repubblicani.

Questo orientamento è certamente, in molti autori che tralascio qui di indicare, il risultato di un affrettato atto di resa alle difficoltà del problema o, altrimenti detto, un comodo atteggiamento da « *miscelliones* » (Fest. 122 L.: *Miscelliones appellantur, qui non certae sunt sententiae, sed variorum mixtorumque iudiciorum sunt*). Ma per altri autori è diverso. L'orientamento dipende da approfondite analisi critico-ricostruttive, che esattamente vedono, o intravvedono, nel principato un continuo processo di trasformazione: dal fatto al diritto, dalla *respublica* al *dominatus*. Tra i vari studiosi di cui si potrebbe riferire (ad esempio, Schönbauer, Wenger, Rostovzev, Di Marzo, Grant, Salmon, Jones), ne vanno rilevati particolarmente tre: il Siber, il De Martino e il Guizzi.

H. Siber è stato quegli che, con varî studi e con varie approssima-

zioni successive, ha piú lucidamente puntualizzato uno stadio iniziale essenzialmente politico, quindi inquadrato nella costituzione repubblicana, del principato di Augusto ed il successivo evolversi « consuetudinario », con Augusto e con i suoi successori, del principato in assolutismo monarchico. L'indirizzo è felicemente illuminante, ma lo sarebbe probabilmente di piú se la ricerca del Siber non fosse concentrata sui poteri del *princeps* e non trascurasse la resistenza opposta dalle strutture costituzionali repubblicane, per due secoli ed oltre, al pieno dispiegarsi di quei poteri, senza piú rèmore di investitura del *princeps* da parte del *senatus populusque Romanus*. È in queste fasce troppo vaste di incerto e di indefinito (che invece non è propriamente indefinibile) che la teoria del Siber lascia, a mio avviso, scontenti.

F. De Martino (che in altri tempi, si tenga presente, aveva sostenuto la tesi di una repubblica « riformata » da Augusto in senso aristocratico) cerca di essere piú preciso del Siber ed attribuisce al principato di Augusto il carattere di « governo misto », misto di vecchi elementi repubblicani e di nuovi elementi monarchici: il prevalere di questi nuovi elementi monarchici (costituiti principalmente dal superamento del tipo tradizionale della città-stato, dall'esaltazione dei caratteri religiosi del potere imperiale, dalla funzione determinante assunta dall'esercito) portò progressivamente, con i successori di Augusto, all'affermarsi dell'assolutismo monarchico di tipo orientale. In questa concezione si rilevano esattamente i germi della formazione, a lunga scadenza, del dominato; ma è il punto di partenza, direi, che soddisfa poco. Il « governo misto » è, per il De Martino, il frutto di una ristrutturazione della *respublica* secondo uno schema (quello del *princeps* sovraordinato ai poteri repubblicani tradizionali) che l'ha resa inconciliabile con le tre forme classiche (monarchia, aristocrazia, democrazia) elaborate dalla filosofia greca. Questo è esatto, ma non risolve il problema se la repubblica, pur ristrutturata nell'organizzazione di governo, è rimasta *respublica*, fondata sul *senatus populusque Romanus*, o è diventata già con Augusto un'altra cosa. Dato che il De Martino ovviamente non nega, anzi sottolinea piú volte, l'investitura di Augusto da parte del *senatus populusque Romanus*, dobbiamo credere che, tutto sommato, anche per lui il cambiamento del regime di governo vi è stato, ma non vi è stata perciò la fine dei valori giuridici essenziali della *respublica*.

Ma si concretò veramente l'archetipo augusteo del principato in una riforma giuridico-costituzionale? Questo è il dubbio che sorge dalla lettura dell'ottimo saggio di F. Guizzi: il quale, pur non ponendo ancora in discussione il da noi contestato conferimento ad Augusto dell'*imperium*

proconsulare maius et infinitum, mette sottilmente in luce l'insuperabile ambivalenza della posizione costituzionale di Cesare Ottaviano, tra *res-publica* e potere assoluto, lasciando non a caso irrisolto, o piú precisamente sotto silenzio, il processo di stabilizzazione che avvenne (per un rigurgito, aggiungerei, della « grande paura » degli anni quaranta) solo dopo la morte di lui, a partire da Tiberio. In questo studio l'« ibrido » del principato augusteo non è, in altri termini, il segno di una resa alle asperità dell'argomento, ma è la ragionata, anche se implicita proposta di una caratterizzazione della stagione augustea come del momento « preparatorio », non iniziale, dell'istituzione del principato. Un passo avanti, dunque, verso l'esatta visione storica e giuridica della esperienza romana del *principatus*.